

IX. a. Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1)

Testo in vigore	Proposta di modifica
	<p>Art. 4 cpv. 2 lett. f</p> <p>² Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:</p> <p>f. veicoli la cui velocità massima, per tipo di costruzione, è di 45 km/h.</p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>Si tratta di proposte di modifica di diversi organismi (SVLT, SSIC, FAT, CPS, SLV, SPIA, SFV), giustificate come segue: "La maggior parte dei veicoli a motore agricoli con targhe bianche viene sempre ancora utilizzata prevalentemente per le corse agricole. L'uso dell'odocronografo non ha alcun senso, causa soltanto costi inutili, confusione per i conducenti e false contravvenzioni da parte della polizia. Non si intravede nemmeno un contributo per la sicurezza stradale."</p> <p>Osservazioni dell'USTRA: prima del 1° ottobre 1995 (entrata in vigore dell'OLR 1) la velocità massima autorizzata era limitata generalmente a 40 km/h. Per il fatto che il diritto comunitario è stato ripreso in quello svizzero (art. 4 cpv. 1 OLR 1 contiene le medesime eccezioni del diritto UE), la velocità massima è stata limitata a 30 km/h. Un nuovo rialzo di questo limite a 45 km/h potrebbe essere applicato soltanto nel traffico interno, poiché la Svizzera è legata al diritto comunitario risp. all'AETR per quanto concerne le eccezioni generali (art. 4 cpv. 1 OLR 1).</p>	

IX. b. Modifiche OLR 1 che entrano in vigore unitamente all'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (cfr. allegato 1)

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 21 cpv. 2 lett. g</p> <p>² È punito con l'arresto o con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13–18), in particolare chi:</p> <p>g. ostacola l'autorità d'esecuzione nell'attività di controllo, le rifiuta l'accesso all'azienda o la consegna dei documenti di controllo e dei dati memorizzati o le informazioni necessarie oppure le rilascia informazioni non veritiere;</p>	<p>Art. 21 cpv. 2 lett. g</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>La disposizione penale del cpv. 2 lett. g viene spostata nell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale e pertanto qui può essere abrogata.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 23 cpv. 1, 2 e 3</p> <p>¹ I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente, dell'azienda e del controllo come anche le autorità competenti per l'esecuzione. Queste ultime fanno rapporto ogni due anni all'Ufficio federale delle strade.</p> <p>² Le autorità d'esecuzione effettuano controlli sulla strada e nelle aziende. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ne stabilisce il numero minimo.</p>	<p>Art. 23 cpv. 1, 2 e 3</p> <p>¹ I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente, dell'azienda e del controllo come anche le autorità competenti per l'esecuzione.</p> <p>² <i>Abrogato</i></p>

<p>³ I controlli delle aziende sono effettuati presso la sede sociale dell'azienda o nelle sue succursali (art. 18 cpv. 4). Se la sede sociale dell'azienda non è ubicata nel Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo dell'azienda. Se l'azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l'articolo 13 lettere b, c e d, tali dati possono essere trasmessi all'autorità di controllo anche per via elettronica nella forma da essa richiesta e rispettando le necessarie misure di sicurezza.</p>	<p>³ <i>Abrogato</i></p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>I controlli e il rapporto sono d'ora in poi disciplinati nell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS). Il rapporto è presentato ogni anno, conformemente al diritto comunitario vincolante per la Svizzera (direttiva 88/599).</p> <p>I controlli delle prescrizioni sui periodi di lavoro e di riposo su strada e nelle aziende (disposizioni generali, frequenza dei controlli e oggetto del controllo) sono ora disciplinati nell'OCCS e pertanto il capoverso 2 va abrogato.</p> <p>Il capoverso 3 è ripreso integralmente nell'OCCS.</p>	

IX. c. Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 25 cpv. 4</p> <p>⁴ I Cantoni possono prescrivere che i conducenti di tassi debbano riempire, al posto del libretto di lavoro (art. 17 e 18), carte di lavoro che applicheranno al parabrezza del veicolo in maniera ben visibile. Le carte di lavoro devono contenere le principali indicazioni previste nel libretto di lavoro e soggiacciono all'approvazione dell'Ufficio federale.</p>	<p>Art. 25 cpv. 4</p> <p>⁴ I Cantoni possono prescrivere che i conducenti di tassi debbano riempire, al posto del libretto di lavoro (art. 17 e 18), carte di lavoro. Le carte di lavoro devono contenere le principali indicazioni previste nel libretto di lavoro.</p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>Queste prescrizioni non hanno più alcun senso e non sono già più seguite dai Cantoni (obbligo dell'approvazione). Poiché nella revisione per l'introduzione dell'odocronografo digitale verrà adeguato anche l'art. 25 cpv. 2 OLR 2 (abrogazione dell'obbligo dell'approvazione di disposizioni cantonali e comunali), deve essere adeguato anche l'art. 25 cpv. 4 OLR 2.</p>	

IX. d. Modifiche OLR 2 che entrano in vigore unitamente all'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (cfr. allegato 1)

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 28 cpv. 2 lett. d</p> <p>² Chiunque contravviene alle disposizioni sul controllo (art. 15-23), segnatamente:</p> <p>d. chi ostacola l'autorità d'esecuzione nei suoi controlli, rifiuta a essa l'accesso all'azienda o la consegna dei documenti di controllo o le informazioni necessarie oppure le rilascia informazioni inveritiere,</p>	<p>Art. 28 cpv. 2 lett. d</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>La disposizione penale del cpv. 2 lett. d è trasferita nell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale e pertanto qui va stralciata.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>Art. 31 cpv. 1, 2 e 3</p> <p>¹ I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti per l'esecuzione e presentano ogni due anni una relazione all'Ufficio federale.</p> <p>² Le autorità d'esecuzione effettuano controlli sulla strada e nelle aziende.</p> <p>³ I controlli delle aziende sono effettuati presso la sede sociale delle imprese o nelle succursali (art. 23 cpv. 4). Se la sede sociale dell'azienda non si trova nel Cantone dove il veicolo è immatricolato, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo dell'impresa.</p>	<p>Art. 31 cpv. 1, 2 e 3</p> <p>¹ I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti per l'esecuzione.</p> <p>² <i>Abrogato</i></p> <p>³ <i>Abrogato</i></p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>I controlli delle prescrizioni sui periodi di lavoro e di riposo su strada e nell'azienda (disposizioni generali, frequenza dei controlli e oggetto del controllo) vengono ora disciplinati nell'OCCS per cui qui va abrogato il capoverso 2. In futuro si rinuncia al rapporto in connessione con l'OLR 2.</p> <p>Il capoverso 3 viene ripreso integralmente nell'OCCS.</p>	